

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 14

presentata dai Consiglieri regionali
LAI - COCCO

il 5 giugno 2019

Norme sul trasferimento alla Regione delle competenze e delle risorse in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si intende riorganizzare il servizio di lotta agli insetti e agli organismi nocivi per l'uomo, gli animali e le piante, nonché altri agenti trasmettitori di malattie (ratti), attualmente facente capo alla città metropolitana di Cagliari e alle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e sud Sardegna, sulla base della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Per cogliere le ragioni fondanti di tale proposta è necessario fare una piccola digressione storica sulle azioni che la regione ha condotto nel settore della lotta agli insetti nocivi nella nostra isola.

Il primo intervento effettuato in Sardegna si ebbe con l'Ente regionale per la lotta anti anofelica in Sardegna (ERLAAS), istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174 (Costituzione dell'Ente per la lotta antianofelica in Sardegna) per attuare il progetto di eradicazione della malaria nell'Isola.

L'ERLAAS, che operò materialmente dal novembre 1946 al dicembre 1950, riuscì a realizzare l'obiettivo della totale sconfitta dell'endemia e fu soppresso nel 1951.

Dopo la cancellazione dell'ERLAAS la Regione assunse il compito di attuare tutti gli interventi necessari ad impedire l'insorgenza di nuovi focolai malarici tramite l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Successivamente tale funzione fu ereditata dal Centro regionale antimalarico e anti insetti (CRAI), istituito con la legge regionale 17 marzo 1953, n. 6 (Lotta antimalarica e contro gli insetti nocivi. Istituzione del Centro regionale antimalarico e anti-insetti). Scongiurato il pericolo della malaria, alla lotta contro gli agenti trasmettitori delle malattie venne riconosciuta una propria, ampia peculiarità, disgiunta da situazioni emergenziali. Tale nuovo ruolo venne codificato con

la legge regionale 28 novembre 1957, n. 25 (Lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante. Centro regionale antimalarico ed anti-insetti (CRAI)).

Con la soppressione del CRAAI nel 1980 i suoi compiti vennero assunti prima dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con la legge regionale 25 gennaio 1980, n. 2 (Soppressione del Centro regionale antimalarico e antinsetti ed assunzione dei relativi compiti da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente) e in un secondo tempo delegati alle amministrazioni provinciali, con la legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Con la legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento) le competenze e funzioni prima delegate vennero definitivamente trasferite alle province e con esse vennero trasferite le risorse (risorse umane trasferite in comando presso le province, risorse strumentali, immobili) mentre le risorse finanziarie vengono trasferite annualmente per la gestione del servizio, secondo una ripartizione tra le province/città metropolitana che tiene conto della diversa conformazione ed estensione territoriale, della diversa diffusione dei fenomeni da combattere, della densità di popolazione, ecc..

Ancora, con questa proposta di legge, si intende creare un assetto istituzionale che abbia una unica direzione e uniformità nelle modalità operative della lotta agli insetti. Tale nuovo assetto si ottiene innanzitutto attraverso il passaggio di tali competenze alla Regione, con l'abolizione della legge regionale n. 21 del 1999.

I motivi che sottendono a tale proposta sono diversi.

In primo luogo, trattandosi di fenomeni che coinvolgono tutto il territorio regionale si rende assolutamente necessario e opportuno l'intervento di un'unica regia che coordini la lotta ai vettori trasmettitori di malattie, anche attraverso l'emanazione di linee guida che uniformino a livello regionale le modalità operative da adottare per le attività di disinfestazione e derattizzazione, nonché le tipologie di prodotto (presidi medico-chirurgici) da utilizzare per i trattamenti, nel rispetto delle varie direttive emanate periodicamente a livello nazionale e nel rispetto dell'impatto ambientale.

In secondo luogo si evidenzia l'esigenza di rendere fluidi e immediatamente efficaci i procedimenti amministrativi, attraverso la loro semplificazione. Finora, infatti, i passaggi procedurali di tipo amministrativo tra diverse istituzioni hanno reso farraginosi e sfilacciati gli interventi sul campo.

Come terzo aspetto, la direzione unica delle azioni faciliterebbe il monitoraggio e controllo dei fenomeni su scala territoriale regionale consentendo agli interventi di essere più incisivi e tempestivi. La conoscenza profonda dei fenomeni di diffusione è infatti un aspetto fondamentale, propedeutico alle scelte operative da adottare, tenendo sempre in considerazione il fattore di rischio, infatti, un servizio non efficace o tempestivo di lotta agli insetti e agli organismi nocivi può comportare seri pericoli per la tutela ambientale e per la salute pubblica che possono sfociare, nelle ipotesi peggiori, anche nel decesso della persona colpita, fatte salve le eventuali responsabilità di natura penale.

Nella direzione del coordinamento regionale insiste, inoltre, un problema oggettivo, legato al fatto che la lotta alla diffusione degli insetti e organismi nocivi non si presta ad essere attivata secondo confini amministrativi territoriali (comunali, provinciali o di città metropolitane).

Non ultimi vanno considerati gli aspetti economici: l'accorpamento delle funzioni di approvvigionamento non può che portare ad economie di bilancio che possono essere altrimenti impiegate per incrementare le azioni/attività.

Sono quindi tante le considerazioni che spingono nella direzione di dare una dimensione regionale alla lotta agli insetti.

Per quanto riguarda la dislocazione degli uffici, è auspicabile che Cagliari mantenga un ruolo baricentrico nell'organizzazione, considerato che nella città capoluogo di Regione è presente un laboratorio entomologico (unico a livello regionale) fornito di moderne strumentazioni in grado di individuare rapidamente gli insetti sottoposti a esame e a vantare la presenza di un funzionario esperto in materia.

In conclusione, si ritiene essenziale l'emanazione di una normativa regionale che possa recepire le ipotesi sopra esplicitate di accorpamento del servizio, che preveda anche il trasferimento, nei ruoli della Regione, di tutte le risorse umane attualmente impiegate nel Servizio antinsetti.

La proposta si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 dispone il trasferimento alla regione delle competenze in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo.

L'articolo 2 individua il livello organizzativo a cui afferiranno le competenze prima in capo alle province. Questo sarà un servizio in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

Lo stesso articolo 2 individua le modalità attuative del processo unitario di gestione della lotta agli insetti.

L'articolo 3 tratta dell'organizzazione del personale e del passaggio dagli enti di provenienza all'Ente Regione.

Gli articoli 4 e 5 afferiscono agli aspetti di ordine finanziario per la copertura dei costi e le norme di attuazione per l'esecuzione della presente legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Trasferimento alla Regione delle competenze
in materia di controllo e lotta
contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo

1. Le funzioni provinciali in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le norme della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo e alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante) e della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), in contrasto con il trasferimento di funzioni disposto dalla presente legge.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono trasferite in proprietà della Regione, d'intesa con gli enti e nelle more della stesura degli atti derivanti, tutte le risorse strumentali di proprietà dei Centri antinsetti, adibiti alla medesima data alle funzioni trasferite con la presente legge.

Art. 2

Coordinamento unitario

1. L'esercizio delle competenze di cui all'articolo 1 è attribuito alla Direzione generale competente in materia di difesa dell'ambiente.

2. Per la migliore attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, il territorio della Regione è suddiviso in cinque zone coincidenti con i territori della Città metropolitana di Ca-

gliari, della Provincia del sud Sardegna, della Provincia di Sassari, della Provincia di Nuoro e della Provincia di Oristano.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di tutela dell'ambiente convoca, almeno una volta all'anno, una conferenza programmatica per la definizione delle linee guida comuni a tutto il territorio regionale, inerenti le tecniche e gli strumenti di lotta da utilizzare nel settore.

4. L'Assessorato programma annualmente la formazione del personale al fine di garantire pari livelli di conoscenza ed un aggiornamento continuo.

Art. 3

Organizzazione del Servizio e del personale

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, è istituito all'interno dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il servizio denominato centro regionale ambientale antinsetti, la cui dotazione iniziale è costituita da personale individuato all'interno delle seguenti categorie:

- a) personale di ruolo della Regione in servizio alla data del 1° gennaio 2018 in posizione di comando nei centri antinsetti della Città metropolitana e delle Province;
- b) personale di ruolo della Città metropolitana e delle Province in servizio alla data del 1° gennaio 2018 nei rispettivi centri antinsetti;
- c) personale di ruolo della Città metropolitana e delle Province in possesso di almeno cinque anni di servizio effettivi presso i centri provinciali antinsetti.

2. L'individuazione dei dipendenti di cui al comma 1, lettera a), avviene sulla base di apposita ricognizione dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. L'individuazione dei dipendenti di cui al comma 1, lettera b), avviene sulla base di apposita ricognizione dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica delle dotazioni organiche dei centri antinsetti delle province vigenti al 1 gennaio 2019. L'individuazione dei dipendenti di cui al comma 1, lettera c), avviene previa do-

manda da parte del personale in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e degli accertamenti sanitari. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, con apposito provvedimento, dà attuazione alla procedura di reclutamento ai sensi dell'articolo 5. Il trasferimento dei dipendenti di cui alle lettere a) e b) è disposto d'ufficio, salvo espresso rifiuto dei dipendenti; il trasferimento dei dipendenti di cui alla lettera c) avviene su base volontaria. La Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone le conseguenti variazioni in aumento dell'organico della Regione.

3. Il personale trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della Regione, in cui il personale è inquadrato; a seguito del trasferimento del personale sono ridotte, in maniera corrispondente, le dotazioni organiche delle province interessate.

4. La direzione del CRAAI è affidata dal direttore generale dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche e gestionali. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni nella fase di avvio della nuova struttura organizzativa la direzione del CRAAI è assegnata per i primi due anni al dirigente del servizio antinsetti della Città metropolitana di Cagliari in servizio negli anni 2018-2019.

5. Il personale di cui al presente articolo è assegnato alla Direzione generale competente in materia di difesa dell'ambiente che provvede all'adeguamento della dotazione organica in conformità alle previsioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attivazione della presente legge, quantificati per il 2019 in euro 6.618.000, si fa fronte con l'utilizzo di quota parte delle risorse già iscritte in conto della

missione 13 - programma 07 - capitolo SC05.0229 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020.

Art. 5

Misure attuative

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le concrete modalità attuative dell'articolo 3.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).